

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e
Bolzano

Allegati: 1

Oggetto: Articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificati dall'articolo 72 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 17 luglio 2020, n. 77. Congedi per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico. Tempi di fruizione – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 44297 del 06/07/2020

In data 14 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica l'allegato parere relativo ai limiti temporali all'utilizzo dello specifico congedo di 30 giorni, introdotto dall'articolo 25 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto-legge "Cura Italia") convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, in favore dei genitori dipendenti pubblici per la cura dei figli fino a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli portatori di handicap grave che frequentano scuole o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, indennizzato nella misura del 50% della retribuzione e calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 23 del D. Lgs n. 151/2001.

Con il citato parere il competente Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che non sembra potersi estendere automaticamente ai lavoratori pubblici il termine di fruizione del **31 luglio 2020** previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23 del citato decreto legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 72, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (successivamente prorogato al **31 agosto 2020**, ad opera della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del decreto legge n. 34/2020), in quanto, in estrema sintesi: “[...] *il tenore letterale delle due disposizioni richiamate non sembra consentire una lettura estensiva da ricavarsi in via interpretativa.*”

Infatti, “[...] *il successivo articolo 25 del decreto legge n. 18/2020, fonte dell'estensione dell'istituto in oggetto al pubblico comparto, continua a prevedere che tali*

congedi debbano essere fruiti «in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (...) e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista»».

Pertanto codeste strutture dovranno adottare le conseguenti determinazioni in ordine alla fruizione del congedo in argomento, in linea con le precisazioni fornite dal citato Dipartimento.

Conseguentemente, i dipendenti eventualmente autorizzati a fruire del congedo retribuito al 50% nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 senza esserne legittimati, al fine di non incorrere in alcuna decurtazione stipendiale, saranno tenuti a sanare le relative assenze facendo ricorso ad altri istituti come ad esempio le ferie, i permessi per particolari motivi familiari o personali (art. 32 CCNL Fc) o, in presenza delle relative condizioni di fruizione, altre tipologie di assenze interamente retribuite.

Diversamente, qualora gli interessati facciano richiesta di periodi di aspettativa per motivi familiari e personali (art. 40 CCNL Fc) o, sempre in presenza dei presupposti legittimanti, di altre tipologie di assenza non retribuite o per cui è prevista una retribuzione inferiore al 50% (ad esempio congedo parentale retribuito al 30%), sarà necessario procedere alle relative trattenute stipendiali, secondo le consuete modalità operative.

In tal caso codeste strutture avranno cura di adottare ogni forma di flessibilità consentita nell'accogliere eventuali richieste di dilazionamento dell'importo da trattenere.

IL VICE DIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente